

STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI

21100 VARESE - via Cavour, 45 - e-mail: gianinot@tin.it

Tel. 0332 257011 - Fax 0332 257044

Allegato "B" al repertorio N.93516/28869.

STATUTO della "FONDAZIONE OFFICINE DELL'ACQUA ETS"

Articolo 1

Denominazione e modello di riferimento

E' costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE OFFICINE DELL'ACQUA ETS".

Promotore e Fondatore della Fondazione è Vele d'Epoca Verbanò APS (AVEV) con sede in Laveno Mombello (VA).

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in LAVENO MOMBELLO (VA) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di Utilità sociale.

Lo scopo della Fondazione è la tutela e valorizzazione delle imbarcazioni di valore storico, tradizionale e di quelle che rappresentano un patrimonio tecnico e culturale della nautica (di qualunque tipologia, materiale di costruzione o propulsione), e dei valori e tradizioni culturali, ambientali ed artistici ad esse connesse, attraverso la realizzazione di attività museali, archivi e biblioteche, scuole di formazione, attività di restauro tramite cantieri nautici, ect.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; come disposto dall'art. 5 punto 1 Lettera f) del Codice del Terzo Settore;
- b) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; come disposto dall'art. 5 punto 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- c) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; come disposto dall'art. 5 punto 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- d) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; come disposto dall'art.5 punto 1 lettera h) del Codice del Terzo Settore;
- e) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, come disposto dall'art.5 punto 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse nei

limiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. L'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusioni di altri, l'assunzione di mutui a breve, o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di restauro o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle attività da svolgersi negli immobili posseduti;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) compiere ogni atto che direttamente o indirettamente persegua il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di Utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- dai beni conferiti dal Promotore della Fondazione costituiti prevalentemente da imbarcazioni di valore storico e dalle attrezzature oggetto di specifica perizia di valutazione;
- dal patrimonio stanziato dal Fondatore quale risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dagli stessi al fine di incrementare la dotazione patrimoniale;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, come disposto dall'art.7 del Codice del Terzo Settore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente come disposto dall'Art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice presidente;
- L'Organo di controllo.

Nel caso ricorrano i presupposti, si dovrà procedere alla nomina di un Revisore legale o dell'Organo dei Revisori.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri compreso il Presidente, nominati come segue:

- 1 membro è di diritto a vita quale socio Promotore l'AVEV, rappresentato dal Presidente in carica del consiglio di amministrazione o da altro Consigliere da quest'ultimo delegato;
- 2 sono soci Fondatori indicati dall'ente promotore;
- 1 membro è nominato dai membri Fondatori tra persone meritorie per comprovate competenze e capacità;
- 1 membro è nominato dal CDA dell'AVEV tra i suoi soci o tra persone esterni ad essa, meritorie per comprovate competenze e capacità.

I cinque sopra citati componenti durante la prima seduta determineranno il numero complessivo dei membri del consiglio e procederanno alla nomina degli altri componenti, scelti tra persone di comprovata capacità ed esperienza professionale ed integrità morale.

I consiglieri non Fondatori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare.

I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Se venissero a mancare per qualsiasi causa uno o più membri Fondatori, la nomina dei sostituti spetta ai membri Fondatori rimanenti.

In caso di impossibilità dell'AVEV alla nomina un proprio rappresentante, la nomina dello stesso spetta ai membri Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, e gli eventuali regolamenti relativi alla gestione dei Servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori o ambiti di attività della Fondazione;
- nomina, se ritenuto necessario, il Direttore Generale e il Segretario



Amministrativo determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico: (questi possono anche essere individuati fra membri del consiglio se in possesso dei requisiti professionali necessari) ;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10
Organo Consultivi

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare comitati scientifici, comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Articolo 11
Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12
Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 13
Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone in possesso almeno di diploma di scuola superiore e dotate di competenza negli ambiti di attività della

Fondazione.

Il Direttore Generale è responsabile della proposta, della promozione e del coordinamento del programma delle attività della Fondazione.

Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Esprime parere preventivo sulle determinazioni inerenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma delle attività, l'organizzazione del lavoro, le assunzioni e l'utilizzo del personale.

Articolo 14

Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo, qualora istituito, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone in possesso almeno di diploma di scuola superiore e di competenza in materia economico-amministrativa.

E' responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione e provvede, in particolare, nonché a presentare al Consiglio di Amministrazione i progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Amministrativo ha il compito di gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e si occupa della Verbalizzazione delle riunioni curando la corretta tenuta dei Verbali e delle scritture contabili.

Articolo 15

Volontari

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 16

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri soggetti che perseguano finalità analoghe, appartenenti al Terzo Settore ed iscritte al RUNTS, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Paolo Sivelli

Marco Cortellino - teste

Laura Grasso - teste
Carlo Gianì - notaio

